

## **TI\_GERICHTE 16.2004.16 vom 5. November 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-11-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2004.16\\_d20041105](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2004.16_d20041105)

FR: TI\_GERICHTE 16.2004.16 du 5 novembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 16.2004.16 del 5 novembre 2004

### **Regeste**

pretesa per risarcimento danni corrispondenti alle spese legali sostenute - non è nulla dinanzi al giudice di pace l'istanza preprata da un legale e firmata dal cliente

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 301 CPC da parte del primo giudice per il mancato accertamento della nullità dell'istanza siccome allestita da un avvocato (circostanza pacificamente ammessa dall'istante), la censura è destituita di fondamento. Scopo di questa norma, che vieta agli avvocati e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza di patrocinare una parte nella cause di competenza del giudice di pace, è di garantire il ruolo conciliativo del giudice dal quale si pretende uno spirito di iniziativa e di sollecitudine nei confronti delle parti tendente a raggiungere una soluzione bonaria della vertenza (cfr. Messaggio n. 3739 del 29 gennaio 1991). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, dall'esclusione della partecipazione del professionista alle udienze e alla stesura degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 1), non può essere dedotto anche il divieto per la parte di farsi aiutare dal legale ad allestire l'allegato introduttivo che poi sottoscrive lei stessa, come avvenuto in concreto. A proposito dell'intervento del legale, e ciò a prescindere dall'avvenuta fatturazione o meno della sua consulenza, non va confuso quello che è il divieto posto all'avvocato di comparire dinanzi al giudice di pace (art. 301 CPC), con l'obbligo per il convenuto di risarcire il danno cagionato all'istante sulla base dell'art. 41 CO, danno risarcibile nel rientrano anche le prestazioni di un avvocato (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 8 e 13 ad art. 41 CO e n. 14 ad art. 42 CO; DTF 107 II 101). Per questi motivi, e perché non evidenzia nessun motivo di cassazione, non può neppure essere accolta l'ulteriore richiesta del ricorrente di ridurre l'importo riconosciuto all'istante a titolo di spese legali, per altro neppure quantificata.

#### **E. 6**

Per il che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 marzo 2004 di \_\_\_\_\_RI 1RI 1 è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: -. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello La presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.